




Titolo del caso	Passerelle ed andatoie
Descrizione del caso	
Tipologia costruttiva	Edilizia tradizionale: costruzione edificio residenziale
Contesto produttivo	Per poter accedere alle parti interne dell'edificio, giunto alla fase della posa del solaio al piano terra, i lavoratori utilizzano semplici assi da armatura con cui realizzano una passerella fra il ciglio dello scavo e l'esistente muratura.
Analisi e valutazione del rischio	<p>Caduta dall'alto: durante il passaggio sulla passerella il lavoratore può cadere verso il vuoto da un'altezza di circa tre metri; ciò può accadere sia per una perdita di equilibrio che per lo spostamento o la rottura dell'improvvisata passerella.</p> <p>I ferri di ripresa sporgenti dalla muratura rappresentano un pericolo di infilzamento e la scala di accesso alla passerella non è fissata stabilmente presentando un rischio di scivolamento e ribaltamento</p>
<i>Altre immagini descrittive del caso</i>	

<p>Immagine soluzione sicura</p>	
	
<p>Soluzione sicura</p>	<p>Le passerelle devono essere realizzate con materiali robusti in grado di fornire adeguata resistenza al transito delle persone e delle attrezzature; devono avere larghezza non minore di m. 0,60, quando siano destinate soltanto al passaggio di lavoratori, e di m. 1,20, se destinate al trasporto di materiali.</p> <p>La loro pendenza non deve essere maggiore del 50 per cento.</p> <p>Le andatoie lunghe devono essere interrotte da pianerottoli di riposo ad opportuni intervalli; sulle tavole delle andatoie devono essere fissati listelli trasversali a distanza non maggiore del passo di un uomo carico. Le andatoie e le passerelle devono essere sempre munite, anche quando l'altezza verso il vuoto è inferiore a 1,5 metri, di normali parapetti e tavole fermapiede.</p>

<p>Altre immagini soluzione sicura</p>	
<p>Riferimenti normativi</p>	<p>D.P.R. 164/56 Art. 29. ANDATOIE E PASSERELLE D.P.R. 164/56 Art. 23. INTAVOLATI D.P.R. 164/56 Art. 24. PARAPETTI D.P.R. 547/55 Art. 27. PROTEZIONE DELLE IMPALCATURE, DELLE PASSERELLE E DEI RIPIANI D.P.R. 547/55 Art. 376. ACCESSO PER I LAVORI DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE A PUNTI PERICOLOSI D.LGS. 494/96 ART. 8 MISURE GENERALI DI TUTELA. D.LGS. 494/96 ART. 12 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO. D.P.R. 222/03 ALLEGATO I: COMMA 1 Pr EN-UNI 13374 parapetti provvisori</p>
<p>Pianificazione operativa di sicurezza</p>	<p>Il datore di lavoro cura la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso definendo vie o zone di spostamento o di circolazione. La viabilità dettagliata del cantiere deve essere curata dall'impresa che conduce il cantiere; deve quindi essere descritta nel P.O.S dell'impresa, valutato dal Coordinatore.</p>
<p>Rischio residuo</p>	<p>Le passerelle devono essere ben ancorate per evitare crolli o scivolamenti</p>
<p>Considerazioni finali</p>	<p>Si riportano gli estremi di alcune significative sentenze della Corte di Cassazione Penale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - n. 14557 del 23 12 1999 Obbligo di realizzare le passerelle prima di iniziare le lavorazioni. - n. 15366 del 09 11 1989 Obbligo di realizzare i parapetti sulle passerelle. - n. 4790 del 05 04 1989 Obbligo di realizzare i parapetti sulle passerelle anche per altezze inferiori a 1,5 metri.
<p>Riferimenti</p>	
<p>Caso validato dal gruppo di lavoro regionale Redazione a cura di: TdP Massimo Peruzzo</p>	